



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE  
"CESARE BECCARIA"



ORDINE DEGLI  
AVVOCATI DI MILANO

XXXIII Convegno di studio "Enrico de Nicola" su

**GIURISDIZIONE PENALE, INTELLIGENZA ARTIFICIALE ED ETICA DEL GIUDIZIO**

Milano, 15 ottobre 2020

in forma virtuale dal seguente link

<https://webinars.cnpds.it/>

Osservatorio "Giordano Dell'Amore"  
sui rapporti tra diritto ed economia

Fondazione  
**CARIPLO** 

Negli ultimi decenni l'informatica, sempre più pervasiva nella vita di tutti i giorni, è entrata in maniera massiccia anche nel processo, e in particolare nel processo penale. Si può affermare che oggi non ci sia indagine o giudizio che non abbia una maggiore o minore componente informatica. Ma al di là degli usi strumentali come mezzo di comunicazione e di documentazione (notificazioni, verbali, copie di atti), come mezzo di ricerca della prova (intercettazioni, videoregistrazioni), come mezzo di prova (documenti digitali estratti dalla memoria di un *personal computer* o da *internet*), la nuova tecnologia ci offre strumenti di analisi e di giudizio che possono agevolare il processo decisionale umano; se non addirittura – in un futuro forse non lontano – sostituirlo, come già sta avvenendo per molte altre funzioni, almeno quelle meno creative e a carattere ripetitivo.

La locuzione “intelligenza artificiale”, sebbene di uso corrente, non deve trarre in inganno. Anche se la scienza sta tentando di riprodurre il ragionamento umano, e si avvicina sempre più a questo obiettivo, non si tratta propriamente di “intelligenza” nel senso di capacità di pensare, di comprendere o spiegare fatti, di sviluppare modelli astratti della realtà, quanto piuttosto di elaborare, confrontare e misurare ad altissima velocità una quantità enorme di dati che con le ordinarie facoltà umane non sarebbe mai possibile gestire. Il prodotto quindi dipende sempre dalle informazioni che si sceglie di introdurre nel sistema e dalla loro qualità: bisogna rifuggire dall'illusione di una intrinseca maggiore attendibilità dei risultati solo perché frutto della tecnologia. Anzi, c'è il pericolo che quanto più l'intelligenza artificiale si avvicinerà al ragionamento umano, tanto più il numero dei possibili errori è destinato corrispondentemente ad aumentare.

Appare, quindi, necessario aggiornare gli istituti penali e processuali in relazione all'uso di questi nuovi strumenti.

Infatti, il ruolo in costante aumento che le applicazioni dell'intelligenza artificiale rivestono nella vita quotidiana, o il cosiddetto “*internet delle cose*”, inducono ad interrogarsi sugli effetti giuridici degli eventi che si producono con tali mezzi. Sotto il profilo penalistico, si tratta principalmente di determinare a quale livello si colloca il coinvolgimento di un sistema di intelligenza artificiale come strumento o autore nella commissione di un reato, rendendo inevitabile un chiarimento sulla responsabilità per gli eventi dannosi o pericolosi. Dovranno forse emergere nuove figure di reato, senza ignorare che la definizione della fattispecie sostanziale si riflette sull'oggetto e sulle modalità di prova nel processo.

Ma l'intelligenza artificiale trova attualmente diverse forme di applicazione pure nelle indagini e nel giudizio penale. Le meno problematiche e meno complesse sono ad esempio quelle riguardanti le caratteristiche biometriche di una persona, come ad esempio il riconoscimento automatico delle impronte digitali e dei lineamenti del viso (*facial mapping*), ovvero quelle che consentono la ricostruzione virtuale degli accadimenti e della scena del reato e l'analisi delle tracce (come la *blood pattern analysis*, resa nota da un caso celebre). Qui sostanzialmente si tratta di prova scientifica, assoggettabile alle regole consuete: è tuttavia necessario adottare particolari cautele, considerata la volatilità del dato digitale e la difficoltà di verificare a priori l'affidabilità del *software* impiegato.

Soprattutto a scopo di prevenzione, poi, vengono utilizzate le tecniche di profilazione dei possibili autori di un delitto, elaborando i dati personali di un numero indeterminato di soggetti (le cosiddette tracce informatiche lasciate nel corso dell'attività quotidiana). L'obiettivo ultimo sarebbe quello di arrivare ad indovinare quando e dove un reato potrà essere commesso. Queste tecniche trovano peraltro spazio anche nella fase delle indagini preliminari, ma i risultati possono essere fuorvianti, se non accompagnati dall'intuizione umana. Nel giudizio, inoltre, rischiano di

sacrificare indebitamente l'esercizio della difesa. Soprattutto nel procedimento penale, occorre sempre tenere presente il rischio di errori o di abusi, e garantire adeguatamente il contraddittorio, che rappresenta ancora il migliore antidoto contro una possibile deriva tecnologica sostanzialmente anticognitiva.

Altra questione è la prevedibilità delle decisioni giudiziarie mediante l'elaborazione dei precedenti e delle circostanze di fatto. La recente legislazione francese ha proibito, e sanzionato penalmente, l'impiego di *software* che consentano di profilare gli orientamenti dei singoli giudici. Senza entrare nel merito di tale scelta, e della effettiva possibilità di ottenere previsioni attendibili, si deve constatare come venga messa in evidenza la preoccupazione di tutelare l'indipendenza di giudizio del singolo giudice. Non va però escluso che la conoscenza dei prevalenti indirizzi giurisprudenziali possa favorire un dialogo tra gli interessati e pertanto un più proficuo impiego dei metodi di *alternative dispute resolution*.

L'ultima frontiera è rappresentata, ovviamente, dal giudizio formulato secondo criteri forniti dall'intelligenza artificiale, o addirittura emesso automaticamente (la macchina sillogizzante talvolta vagheggiata). Bisogna sottolineare che l'Unione europea proibisce decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato dei dati personali; dal canto suo, il Consiglio di Stato ha ammesso l'uso di un algoritmo nel processo decisionale a condizione che sia leggibile, comprensibile e perciò controllabile. In altri Paesi sono già stati sperimentati algoritmi predittivi con riferimento al grado di pericolosità di un soggetto condannato in via definitiva, o anche solo imputato in relazione all'applicabilità di misure cautelari. In questi casi è chiaro che la decisione, fondata su criteri statistici e probabilistici, dipende essenzialmente dal tipo di dati che sono stati ritenuti rilevanti per la elaborazione. Ma qui, anche se il risultato ottenuto è comunque sottoposto alla valutazione del giudice, sorgono problemi di difficile soluzione (o forse insolubili): *ex ante*, sotto il profilo della trasparenza del procedimento che porta alla decisione; *ex post*, con riferimento alla motivazione e alla sua controllabilità. E il dato è tanto più preoccupante quando riferito all'imputato, per il quale l'applicazione della misura cautelare ha come condizione la valutazione della probabile colpevolezza, che anticipa il giudizio finale.

## PROGRAMMA

Giovedì, 15 ottobre 2020

ore 9.30 - 9.45

### Saluti di apertura

GIAN LUIGI GATTA, *direttore, Dipartimento Scienze Giuridiche "C. Beccaria", Università degli Studi di Milano*

PIERGIUSEPPE BIANDRINO, *presidente della Fondazione CNPDS; Executive Vice President Legal and Corporate Affairs, General Counsel, Edison SpA*

VINICIO NARDO, *presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano*

LAURA BERTOLÈ VIALE, *segretario generale della Commissione "Enrico de Nicola"*

ore 9.45 - 12.30

*Presiede e introduce*

GIULIO UBERTIS, *ordinario di diritto processuale penale ed epistemologia giudiziaria nell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano*

- **Calcuemus? Da Leibniz all'intelligenza artificiale**

UGO EMANUELE MOSCATO, *ordinario di informatica nell'Università degli Studi di Milano-Bicocca*

- **La predizione nell'attività di polizia**

VINCENZO NICOLÌ, *direttore del Servizio di Controllo del Territorio della Polizia di Stato*

- **Intelligenza artificiale e diritti fondamentali in ambito probatorio**

MITJA GIALUZ, *ordinario di diritto processuale penale nell'Università degli Studi di Genova*

- **Risk assessment: sentencing o non sentencing?**

SERENA QUATTROCOLO, *ordinario di diritto processuale penale nell'Università degli Studi del Piemonte Orientale*

ore 14.00-16.00

*Presiede*

EMILIO DOLCINI, *emerito di diritto penale nell'Università degli Studi di Milano*

- **Intelligenza artificiale e responsabilità penale**

FABIO BASILE, *ordinario di diritto penale nell'Università degli Studi di Milano*

- **Predizione decisoria e mediazione**

ROBERTO E. KOSTORIS, *ordinario diritto processuale penale nell'Università degli Studi di Padova*

- **Decisioni automatizzate e libero convincimento del giudice**

LUCA LUPARIA DONATI, *ordinario di diritto processuale penale nell'Università degli Studi di Roma Tre*

### Conclusioni

GIOVANNI CANZIO, *presidente della Commissione "Enrico de Nicola"; Primo Presidente emerito della Corte di Cassazione*

Il Consiglio dell'Ordine degli **avvocati** di Milano ha attribuito al Convegno

**n. 4** crediti formativi